



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“Approvazione delle *Disposizioni Applicative* per la campagna di pesca del tonno rosso 2016”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il regolamento (UE) n. 640/2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 11-20, a modifica della precedente n. 09-11, concernente il richiamato programma di documentazione delle catture di tonno rosso;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 15-10, a parziale modifica della richiamata n. 11-20, recante disposizioni per facilitare l'implementazione dell'*eBCD*;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/72 che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015, recante la ripartizione delle quote di tonno rosso, per il triennio 2015-2017;

VISTO il decreto direttoriale n. 4958 del 14 marzo 2016, recante la disciplina della campagna di pesca per l'annualità 2016;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTE le disposizioni applicative adottate da questa Direzione Generale per le precedenti campagne di pesca del tonno rosso, relative alle annualità 2013, 2014 e 2015;

VISTA la nota n. Ares(2010)650508 del 01 ottobre 2010, con la quale la Commissione Europea ha reso noto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE, le raccomandazioni adottate nell'ambito di organizzazioni internazionali sono, pur in assenza di specifici atti esecutivi adottati dall'UE, comunque vincolanti per gli Stati Membri che, pertanto, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle predette raccomandazioni, fino a quando non siano "trasposte" in apposita regolamentazione comunitaria;

RITENUTO, pertanto, in ossequio al richiamato articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE, di dover procedere, nelle more di apposita trasposizione comunitaria, all'emanazione di disposizioni applicative *ad hoc* che, a decorrere dalla corrente campagna di pesca del tonno rosso, diano attuazione immediata alla richiamata raccomandazione ICCAT n. 14-04;

DECRETA

Articolo unico

In ossequio alle disposizioni internazionali ed europee, in premessa citate, sono approvate, per la campagna di pesca 2016, le unite "*Disposizioni applicative*" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, nonché affisso all'albo delle locali Autorità Marittime.

Roma, **14 MAR. 2016**

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio Giovannone

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO – ANNO 2016

Disposizioni applicative

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2016, è disciplinata dalle disposizioni della Raccomandazione ICCAT n.14-04, come integralmente confermata al termine dei lavori del 24° Meeting ordinario della medesima Commissione Internazionale (Malta – novembre 2015).

Le richiamate misure internazionali, pur non essendo ancora stata recepita da apposito Regolamento europeo, sono, in ogni caso, vincolanti per tutti gli Stai Membri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE.

Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni del Regolamento CE n.302/2009, come modificato dal successivo Regolamento UE n.500/2012, che non sono in contrasto con le richiamate norme internazionali.

Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD) rimangono disciplinati dal Regolamento UE n.640/2010 e dalla Raccomandazione ICCAT n.11-20. Fino al 30 aprile 2016, restano sospese le procedure per l'implementazione del sistema ICCAT di gestione elettronica di detto documento (eBCD), di cui alla nuova Raccomandazione ICCAT n.15-10 (anch'essa approvata nell'ambito del richiamato Meeting ICCAT).

2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA

Come noto, il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2016, con Regolamento UE n.2016/72, è risultato pari a complessive 2.752,56 tonnellate.

Con D.M. 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.120 del 26 maggio 2015), questa Amministrazione ha già provveduto alla ripartizione del citato quantitativo tra i vari sistemi di pesca autorizzati.

Negli allegati al D.D. n.4958 del 14 marzo 2016 (ALL. 1), sono riportati gli elenchi delle unità da pesca rispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonché delle tonnare fisse autorizzate e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

3.1 Periodi di pesca

Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:

- a. sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) = dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2016 al 14 ottobre 2016.

Per il sistema circuizione, risulta, altresì, confermato il seguente periodo di pesca: dal 26 maggio 2016 al 24 giugno 2016, rimanendo, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n.1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.

3.2 Impiego di aeromobili

Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare qualsiasi mezzo aereo per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.

3.3 Taglia minima di cattura

La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari.

Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento Delegato UE n.2015/98, alla specie tonno rosso, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n.1380/2013.

3.4 Catture accessorie

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:

- a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2);
- b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Alla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni, resta, altresì, vigente il limite massimo annuale di cui all'articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000.

Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento Delegato UE n.2015/98, alla specie tonno rosso, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n.1380/2013.

Ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di "*reti da posta fisse*" e "*reti ferrettare*".

3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO)

In base al paragrafo 17 della Raccomandazione ICCAT n.14-04, anche per la campagna di pesca 2015, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unità armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT.

Rimane, dunque, confermato che le "circuizioni" italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE.

Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3.6 Compilazione e presentazione del log-book

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/log-book), il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4).

In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.

In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo.

Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto (a prescindere dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima.

Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate alla lettera A dell'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 5).

3.7 Comunicazione delle catture

I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonché i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6).

Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7).

Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.

Restano, altresì, fermi gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di cattura.

3.8 Operazioni di sbarco

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui

all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8).

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di sbarco, così come riportata in calce al pertinente log-sheet.

Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

3.9 Operazioni di trasbordo

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 8.

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorità Marittima), la relativa autorizzazione.

La stessa Autorità Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 9) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente).

Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare. Ai sensi e per gli effetti di paragrafo 2, lettera n), della richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04, non è considerato trasbordo il trasferimento, in mare, di esemplari morti di tonno rosso da una rete a circuizione o da un rimorchiatore ad un'imbarcazione cosiddetta ausiliaria.

3.10 Operazioni di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, lettera h), del Regolamento CE n.302/2009 (come modificato ed integrato dal Regolamento UE n.500/2012) e del paragrafo 2, lettere h) ed n), della Raccomandazione ICCAT n.14-04, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento di:

- a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura ad una gabbia di trasporto;
- b. tonno rosso vivo da una gabbia di trasporto ad un'altra gabbia di trasporto;
- c. gabbia con tonno rosso da un rimorchiatore ad altro rimorchiatore;
- d. tonno rosso vivo da un impianto di allevamento/ingrasso ad altro impianto di allevamento/ingrasso (tramite gabbia di trasporto);
- e. tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di trasporto;
- f. tonno rosso da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto e/o a terra;
- g. tonno rosso da una rete a circuizione o da un rimorchiatore ad un'imbarcazione cosiddetta ausiliaria.

A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell'unità da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell'azienda d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 10).

Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l'originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale.

I dati salienti delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo, secondo le modalità di cui all'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 5).

Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'Annesso 8 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 11).

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 72 della Raccomandazione ICCAT n.14-04), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo, unitamente all'ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso.

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui in allegato 11. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto al Protocollo di cui all'Annesso 10 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 12).

Al termine della campagna di pesca, tutti i tracciati video sopra citati devono essere trasmessi a questa Direzione Generale, per il tramite della competente Autorità Marittima.

3.11 Operazioni di messa in gabbia

Ai sensi del paragrafo 2, lettera k), della Raccomandazione ICCAT n.14-04, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento di tonno rosso da una gabbia di trasporto o da una tonnara fissa ad una gabbie di allevamento/ingrasso.

Rimane, pertanto, confermata, l'impossibilità di utilizzare gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell'impianto di allevamento/ingrasso.

I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonché all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 24 ore/1 giorno lavorativo dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima.

Tutte le operazioni di messa in gabbia avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'allegato 11.

Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 13), consegnandone copia alla stessa Autorità Marittima.

Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia – convalidato dall'osservatore (regionale ICCAT) e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) –, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 79 della Raccomandazione ICCAT n.14-04), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima).

L'utilizzazione obbligatoria (ex paragrafo 83 della Raccomandazione ICCAT n.14-04) del sistema di videoripresa cosiddetto stereoscopico, nonché la presentazione delle relative risultanze e l'eventuale conseguente emissione di ordini di rilascio, sono disciplinate dall'Annesso 9 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 14).

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'allegato 11. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto al Protocollo di cui all'Annesso 10 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 12).

Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15 agosto 2016.

3.12 Operazioni di prelevamento

Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) da impianti di allevamento/ingrasso e da tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o la tonnara, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza marittima, nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo.

Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3 del Regolamento UE n.640/2010, e del paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n.11-20:

- a. le operazioni di prelievo da impianti di allevamento/ingrasso devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2016;
- b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino entro e non oltre il 15 maggio 2017;
- c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell'impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 15), consegnandone copia alla predetta Autorità Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale;
- d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all'anno di cattura.

3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS)

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono:

- a. tutti i pescherecci di L.f.t > 15 metri;
- b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS, da parte delle suddette imbarcazioni, deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.

In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità Marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

3.14 BFT Other Vessel

Alle unità autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel è consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attività:

- a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durante il periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina);
- b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate;
- c. rimorchio/traino di gabbie;
- d. attività di appoggio/supporto alle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Per le unità impiegate nelle attività di cui ai punti a. e b., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. > 15 metri.

Per le unità impiegate nell'attività di cui ai punti c. e d., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

Per le sole unità impiegate nell'attività di cui al punto c., vige, altresì, l'obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalità, procedure e spese di mobilitazione/impiego, seguirà apposito provvedimento di questa Direzione Generale.

Per tutte le unità inserite nell'elenco in questione, vige l'obbligo di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, alla presenza di personale della locale Autorità marittima (che dovrà redigere apposito verbale e trasmetterne copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale).

4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE

4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD)

Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione.

Le modalità di compilazione e validazione del relativo modello (ALL. 16) continueranno ad essere disciplinate dal combinato disposto del richiamato Regolamento UE n.640/2010 e della richiamata Raccomandazione ICCAT n.11-20. A decorrere dal 01 maggio 2016, entrano, altresì, in vigore le procedure per l'implementazione definitiva del sistema ICCAT di gestione elettronica di detto documento (eBCD), di cui alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.15-10 e, relativamente alle quali, questa Direzione Generale procederà all'emissione di ulteriori specifiche disposizioni.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, all'atto dell'arrivo in un porto designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo;
- b. i dati relativi al trasbordo, in un porto designato, vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in un porto designato, vengono commercializzati, i relativi dati vanno inseriti, dal venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta dal medesimo soggetto;

- d. se, gli esemplari catturati vengono trasferiti in gabbie rimorchiate, i relativi dati vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle operazioni, copia del documento deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail a questa Direzione Generale che, dopo aver provveduto alla validazione dei dati relativi alle catture (parte 2 del BCD), ritrasmetterà, stesso mezzo, il documento debitamente validato, affinché copia dello stesso sia consegnata dal comandante del peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conserverà fino alla destinazione finale);
- e. i dati relativi alla messa in gabbia vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso, nella parte 6 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- f. i dati relativi al prelevamento (mattanza) degli esemplari ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione dei medesimi vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle parti 7 ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni.

Fino alla data del 30 aprile 2016, i soggetti autorizzati (ALL. 17) alla validazione dei BCD's si attengono scrupolosamente alle vigenti procedure come rispettivamente definite dalla Circolare n.582, in data 21 dicembre 2012, di questa Direzione Generale e dalla Circolare n.22786, in data 13 marzo 2013, del Centro Controllo Nazionale Pesca, entrambe già richiamate nella Circolare n.474, in data 12 gennaio 2016, di questa Direzione Generale.

Con riguardo specifico al trattamento/registrazione degli esemplari morti di tonno rosso che dovessero essere eventualmente trasferiti, in mare, a bordo di una nave ausiliaria, si applicano le procedure di cui all'Annesso 11 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 18). In particolare, uno *split* del BCD originario, con la parte 8 debitamente compilata, deve essere rilasciato al comandante della menzionata unità, accompagnato da una copia del richiamato BCD e della dichiarazione di trasferimento ICCAT.

4.2 Documento doganale comunitario (T2M) – Reg. CE n.2554/1993

Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario.

Esso è riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorità Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed è richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo.

Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto.

4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico – D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n.155 del 28 dicembre 2011

Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.

5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

Con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, con l'unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana.

Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa, altresì che la norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.4/2012 (che, come noto, ha abrogato la Legge n.963/1965 e ss.mm.ii.).

6. REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni di cui alle presenti Disposizioni si applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui ai pertinenti articoli del D.Lgs. n.4/2012.

7. PUNTI DI CONTATTO

- a. recapiti telefonici ufficio: 0646652839 – 0646652838 – 0646652843 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
- b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
- c. recapiti mobili, tutti i giorni, per la sola campagna di pesca del sistema circuizione, dal 25 maggio al 25 giugno 2016 (dalle ore 8.00 alle ore 21.00):
3346936403 (dott. Fabio CONTE)
3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE)
3935373568-3314641576 (Sgt. Alfredo LANZA);
- d. indirizzi e-mail:
f.conte@politicheagricole.it
v.giovannone@politicheagricole.it
a.lanza@politicheagricole.it



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015 (di seguito Decreto), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso, per il triennio 2015-2017;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del Decreto;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/72 del Consiglio del 22 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 22/1 del 28 gennaio 2016, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2016, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 2.752,56 tonnellate, nonché un numero massimo di: 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema “circuizione (PS)”, 30 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema “palangaro (LL)” e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema “tonnara fissa (TRAP)”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTA la nota n. 2057 dell'1 febbraio 2016, con la quale questa Amministrazione, in ossequio alla sopra menzionata normativa internazionale ed europea, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea i previsti Piani Annuali di Pesca e di Capacità, a valere sull'annualità 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente decreto, la Commissione Europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti dei predetti Piani Annuali di Pesca e di Capacità;

CONSIDERATO che, al termine dei lavori del 24° Meeting Regolare dell'ICCAT (Malta – novembre 2015), le Parti Contraenti hanno, integralmente, confermato le disposizioni di cui alla richiamata raccomandazione ICCAT n. 14-04;

CONSIDERATO che il contingente di 2.752,56 tonnellate, confermato all'Italia per l'annualità 2016, risulta esattamente corrispondente a quello preventivato in ossequio al citato articolo 2, comma 2, del Decreto;

CONSIDERATA la necessità di consentire il formale avvio della campagna 2016;

RITENUTO, pertanto, in assenza di mutamenti nell'ambito del quadro tecnico-giuridico di riferimento, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna 2016, la composizione qualitativa e quantitativa di vari settori nazionali – circuirzione (PS)", "palangaro (LL)" e "tonnara fissa (TRAP)" – sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati e consolidati (anche e soprattutto, sulla base dei più recenti esiti giurisdizionali, in sede amministrativa) nelle precedenti annualità 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2016, il contingente di cattura destinato al sistema "palangaro (LL)" in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca;

RITENUTO, inoltre, opportuno, prevedere, anche per l'annualità 2016, l'implementazione – ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea – di un margine di flessibilità, a valere sull'effettiva disponibilità residua del predetto contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema "palangaro (LL)";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Articolo 1

Sistema circuizione (PS)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2016, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione (PS)", sono indicate nell'allegato A e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.

Articolo 3

Sistema palangaro (LL)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2016, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", sono indicate nell'allegato B e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.
2. Ove ne ricorrano i presupposti di cui alla pertinente normativa europea ed internazionale in premessa citata, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto.

Articolo 4

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2016 le tonnare fisse di cui alla parte (a) dell'elenco in allegato C.
2. Le tonnare fisse di cui alla parte (b) del medesimo elenco possono essere autorizzate, qualora ne venisse fatta espressa richiesta a questa Direzione Generale, ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.
3. Le istanze di cui al precedente comma 2 devono essere trasmesse entro e non oltre quindici gironi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more del rilascio dei permessi speciali di cui alla normativa europea ed internazionale in premessa citata, gli operatori rispettivamente inseriti nei richiamati allegati B e C (parte-a), possono iniziare l'esercizio dell'attività di cattura del tonno rosso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Decreto si applicano *mutatis mutandis*.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
4. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dalla stessa.

Roma, **14 MAR. 2016**

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio Giovannone

R 4

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2016				
SISTEMA CIRCUZIONE (PS)				
N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2016 (TONNELLATE)
ITA01/CIR/2016	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	328,936
ITA02/CIR/2016	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	187,776
ITA03/CIR/2016	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	179,415
ITA04/CIR/2016	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	173,224
ITA05/CIR/2016	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	169,402
ITA06/CIR/2016	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	168,382
ITA07/CIR/2016	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	167,746
ITA08/CIR/2016	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	163,039
ITA09/CIR/2016	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	153,327
ITA10/CIR/2016	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	142,414
ITA11/CIR/2016	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	108,886
ITA12/CIR/2016	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	105,024

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2016**SISTEMA PALANGARO (LL)**

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2016 (TONNELLATE)
ITA01/PAL/2016	ITA000026937	01TP01271	MARIA	40,672
ITA02/PAL/2016	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	40,533
ITA03/PAL/2016	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	33,256
ITA04/PAL/2016	ITA000027244	00TP02277	LUCIA	30,244
ITA05/PAL/2016	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	17,661
ITA06/PAL/2016	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	16,199
ITA07/PAL/2016	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	15,043
ITA08/PAL/2016	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	14,106
ITA09/PAL/2016	ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	13,411
ITA10/PAL/2016	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	13,152
ITA11/PAL/2016	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	11,330
ITA12/PAL/2016	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	10,825
ITA13/PAL/2016	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	10,809
ITA14/PAL/2016	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	10,718
ITA15/PAL/2016	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	10,054
ITA16/PAL/2016	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	9,600
ITA17/PAL/2016	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	9,395
ITA18/PAL/2016	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	8,500
ITA19/PAL/2016	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	7,931
ITA20/PAL/2016	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	7,745
ITA21/PAL/2016	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	6,297
ITA22/PAL/2016	//	00CT02883	ASIA	4,799
ITA23/PAL/2016	ITA000026885	02CT00425	//	4,624
ITA24/PAL/2016	ITA000024600	02CT00413	//	4,589
ITA25/PAL/2016	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	4,358
ITA26/PAL/2016	ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	4,174
ITA27/PAL/2016	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	4,081
ITA28/PAL/2016	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	3,527
ITA29/PAL/2016	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	3,264
ITA30/PAL/2016	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	3,005

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2016

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)

PARTE	N. Progressivo	N. Permessi di pesca speciale	Denominazione – sede impianto
(a)	001	ITA01/FIS/2016	“ISOLA PIANA” – Carloforte (CI)
	002	ITA02/FIS/2016	“CAPO ALTANO” – Portoscuso (CI)
	003	ITA03/FIS/2016	“PORTO PAGLIA” – Portoscuso (CI)
(b)	004	//	“FAVIGNANA” – Favignana (TP)
	005	//	“CALA VINAGRA” - Carloforte (CI)
	006	//	“CAMOGLI” – Camogli (GE)

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2016

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI	GIOIA TAURO	PORTOPALO DI CAPO PASSERO
AGROPOLI	GIULIANOVA	PORTOSCUSO
ALASSIO	GOLFO ARANCI	PORTO TORRES
ALGHERO	GRADO	POZZUOLI
ANCONA	IMPERIA	PROCIDA
ARBATAX	LA CALETTA DI SINISCOLA	RAVENNA
AUGUSTA	LA SPEZIA	REGGIO CALABRIA
BAGNARA CALABRA	LA MADDALENA	RIMINI
BARI	LAMPEDUSA	RIPOSTO
BISCEGLIE	LICATA	S. BENEDETTO DEL TRONTO
BORDIGHERA	LIVORNO	S. TERESA DI GALLURA
BRINDISI	LOANO	S. VITO LO CAPO
CAGLIARI	MANFREDONIA	SALERNO
CALA GONONE	MARINA DI CAMEROTA	SANREMO
CALASETTA	MARSALA	SANT' ANTIOCO
CAMOGLI	MESSINA	SANTA MARGHERITA LIGURE
CARLOFORTE	MILAZZO	SANTA MARIA LA SCALA
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	MOLA DI BARI	SAPRI
CASTELLAMMARE DI STABIA	MOLFETTA	SAVONA
CASTELSARDO	MONOPOLI	SCHIAVONEA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	NAPOLI	SCIACCA
CATANIA	OLBIA	SESTRI LEVANTE
CESENATICO	ORISTANO	TARANTO
CETRARO	ORTONA	TERMINI IMERESE
CHIOGGIA	PALERMO	TERMOLI
CIVITANOVA MARCHE	PANTELLERIA	TERRACINA
CIVITA VECCHIA	PESARO	TORRE ANNUNZIATA
CORIGLIANO CALABRO	PESCARA	TORRE DEL GRECO
CROTONE	PONZA	TRANI
FANO	PORTICELLO	TRAPANI
FAVIGNANA	PORTO CESAREO	VASTO
GAETA	PORTO GARIBALDI	VIAREGGIO
GALLIPOLI	PORTO S. GIORGIO	VIBO VALENTIA MARINA
GELA	PORTO SANTO STEFANO	VIESTE
GENOVA	PORTOFERRAIO	
	PORTO EMPEDOCLE	

ALLEGATO 2

SpeciesCode	ScieName	English	Francais	Español	IccSpcGrp	TaxonType
ALB	Thunnus alalunga	Albacore	Germon	Atún blanco	1-Tuna (major sp.)	1-Species
ASM	Scomberomorus munroi	Australian spotted mackerel	Thazard australien	Carite australiano	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BAU	Sarda australis	Australian bonito	Bonite bagnard	Bonito austral	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BBM	Scomberomorus semifasciatus	Broad-barred king mackerel	Thazard tigré	Carite tigre	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BEP	Sarda chiliensis	Eastern Pacific bonito	Bonite du Pacifique oriental	Bonito del Pacífico oriental	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna	Thon obèse(=Patudo)	Patudo	1-Tuna (major sp.)	1-Species
BFT	Thunnus thynnus	Atlantic bluefin tuna	Thon rouge de l'Atlantique	Atún rojo del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
BIL	Istiophoridae	Marlins,sailfishes,etc. nei	Makaires,marlins,voiliers nca	Agujas,marlines,peces vela nep	1-Tuna (other sp.)	4-Family
BIP	Sarda orientalis	Striped bonito	Bonite orientale	Bonito mono	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BKJ	Euthynnus lineatus	Black skipjack	Thonine noire	Barrilete negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BLF	Thunnus atlanticus	Blackfin tuna	Thon à nageoires noires	Atún aleta negra	1-Tuna (small t.)	1-Species
BLM	Makaira indica	Black marlin	Makaire noir	Aguja negra	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BLT	Auxis rochei	Bullet tuna	Bonitou	Melva(=Melvera)	1-Tuna (small t.)	1-Species
BON	Sarda sarda	Atlantic bonito	Bonite à dos rayé	Bonito del Atlántico	1-Tuna (small t.)	1-Species
BOP	Orcynopsis unicolor	Plain bonito	Palomette	Tasarte	1-Tuna (small t.)	1-Species
BRS	Scomberomorus brasiliensis	Serra Spanish mackerel	Thazard serra	Serra	1-Tuna (small t.)	1-Species
BSF	Aphanopus carbo	black scabbardfish	Sabre noir	Sable negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BUK	Gasterochisma melampus	Butterfly kingfish	Thon papillon	Atún chauchera	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BUM	Makaira nigricans	Blue marlin	Makaire bleu	Aguja azul	1-Tuna (major sp.)	1-Species
CER	Scomberomorus regalis	Cero	Thazard franc	Carite chinigua	1-Tuna (small t.)	1-Species
CHY	Scomberomorus sinensis	Chinese seerfish	Thazard nébuleux	Carite indochino	1-Tuna (other sp.)	1-Species
COM	Scomberomorus commerson	Narrow-barred Spanish mackerel	Thazard rayé indo-pacifique	Carite estriado Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
CUT	Trichiuridae	Hairtails, scabbardfishes nei	Poissons-sabres, sabres nca	Peces sable, cintos nep	1-Tuna (other sp.)	4-Family
DBM	Grammatorcynus bilineatus	Double-lined mackerel	Thazard-kusara	Carite-cazón pintado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
DOL	Coryphaena hippurus	Common dolphinfish	Coryphène commune	Lampuga	1-Tuna (small t.)	1-Species
DOT	Gymnosarda unicolor	Dogtooth tuna	Bonite à gros yeux	Casarte ojon	1-Tuna (other sp.)	1-Species
FRI	Auxis thazard	Frigate tuna	Auxide	Melva	1-Tuna (small t.)	1-Species
GES	Gempylus serpens	Snake mackerel	Escolier serpent	Escolar de canal	1-Tuna (other sp.)	1-Species
GUT	Scomberomorus guttatus	Indo-Pacific king mackerel	Thazard ponctué indo-pacifique	Carite del Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KAK	Scomberomorus plurilineatus	Kanadi kingfish	Thazard kanadi	Carite canadi	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KAW	Euthynnus affinis	Kawakawa	Thonine orientale	Bacoreta orientale	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KGM	Scomberomorus cavalla	King mackerel	Thazard barré	Carite lucio	1-Tuna (small t.)	1-Species
KGX	Scomberomorus spp	Seerfishes nei	Thazards nca	Carites nep	1-Tuna (small t.)	2-Genus
KOS	Scomberomorus koreanus	Korean seerfish	Thazard coréen	Carite coreano	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LEB	Cybiosarda elegans	Leaping bonito	Bonite à dos tacheté	Bonito saltador	1-Tuna (other sp.)	1-Species

LEC	Lepidocybium flavobrunneum	Escolar	Escolier noir	Escolar negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LOT	Thunnus tonggol	Longtail tuna	Thon mignon	Atún tongol	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LTA	Euthynnus alletteratus	Little tunny(=Atl.black skipj)	Thonine commune	Bacoreta	1-Tuna (small t.)	1-Species
MAC	Scomber scombrus	Atlantic mackerel	Maquereau commun	Caballa del Atlántico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MAS	Scomber japonicus	Chub mackerel	Maquereau espagnol	Estornino	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MAW	Scomberomorus tritor	West African Spanish mackerel	Thazard blanc	Carite lusitánico	1-Tuna (small t.)	1-Species
MLS	Tetrapturus audax	Striped marlin	Marlin rayé	Marlín rayado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MOS	Scomberomorus concolor	Monterey Spanish mackerel	Thazard de Monterey	Carite de Monterey	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MSP	Tetrapturus belone	Mediterranean spearfish	Marlin de la Méditerranée	Marlín del Mediterráneo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
NEN	Nesiarchus nasutus	Black gemfish	Escolier long nez	Escolar narigudo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
NPH	Scomberomorus niphonius	Japanese Spanish mackerel	Thazard oriental	Carite oriental	1-Tuna (other sp.)	1-Species
OIL	Ruvettus pretiosus	Oilfish	Rouvet	Escolar clavo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
PAP	Scomberomorus multiradiatus	Papuan seerfish	Thazard papou	Carite papuense	1-Tuna (other sp.)	1-Species
QUM	Scomberomorus queenslandicus	Queensland school mackerel	Thazard du Queensland	Carite de Queensland	1-Tuna (other sp.)	1-Species
RSP	Tetrapturus georgii	Roundscale spearfish	Makaire épée	Marlín peto	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SAI	Istiophorus albicans	Atlantic sailfish	Voilier de l'Atlantique	Pez vela del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SBF	Thunnus maccoyii	Southern bluefin tuna	Thon rouge du Sud	Atún rojo del Sur	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SFA	Istiophorus platypterus	Indo-Pacific sailfish	Voilier indo-pacifique	Pez vela del Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SFS	Lepidopus caudatus	Silver scabbardfish	Sabre argenté	Pez cinto	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SHM	Grammatorcynus bicarinatus	Shark mackerel	Thazard requin	Carite-cazón	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SIE	Scomberomorus sierra	Pacific sierra	Thazard sierra (Pacifique)	Carite sierra	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SKJ	Katsuwonus pelamis	Skipjack tuna	Listao	Listado	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SLT	Allothunnus fallai	Slender tuna	Thon élégant	Atún lanzón	1-Tuna (small t.)	1-Species
SPF	Tetrapturus pfluegeri	Longbill spearfish	Makaire bécune	Aguja picuda	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SSM	Scomberomorus maculatus	Atlantic Spanish mackerel	Thazard atlantique	Carite atlántico	1-Tuna (small t.)	1-Species
SSP	Tetrapturus angustirostris	Shortbill spearfish	Makaire à rostre court	Marlín trompa corta	1-Tuna (other sp.)	1-Species
STS	Scomberomorus lineolatus	Streaked seerfish	Thazard cirrus	Carite rayado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SWO	Xiphias gladius	Swordfish	Espadon	Pez espada	1-Tuna (major sp.)	1-Species
TUN	Thunnini	Tunas nei	Thonidés nca	Atunes nep	1-Tuna (other sp.)	3-Tribe
TUS	Thunnus spp	True tunas nei	Thons Thunnus nca	Atunes verdaderos nep	1-Tuna (other sp.)	2-Genus
TUX	Scombroidei	Tuna-like fishes nei	Poissons type thon nca	Peces parec. a los atunes nep	1-Tuna (other sp.)	5-Suborder
WAH	Acanthocybium solandri	Wahoo	Thazard-bâtard	Peto	1-Tuna (small t.)	1-Species
WHM	Tetrapturus albidus	Atlantic white marlin	Makaire blanc de l'Atlantique	Aguja blanca del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
YFT	Thunnus albacares	Yellowfin tuna	Albacore	Rabil	1-Tuna (major sp.)	1-Species

Logbook requirements**A – Catching Vessels****Minimum specification for fishing logbooks:**

1. The logbook must be numbered by sheets.
2. The logbook must be filled in every day (midnight) or before port arrival.
3. The logbook must be completed in case of at sea inspections.
4. One copy of the sheets must remain attached to the logbook.
5. Logbooks must be kept on board to cover a period of one-year operation.

Minimum standard information for fishing logbooks:

1. Master name and address.
2. Dates and ports of departure, Dates and ports of arrival.
3. Vessel name, register number, ICCAT number international radio call sign and IMO number (if available).
4. Fishing gear:
 - a) Type by FAO code
 - b) Dimension (length, number of hooks...)
5. Operations at sea with one line (minimum) per day of trip, providing:
 - a) Activity (fishing, steaming...)
 - b) Position: Exact daily positions (in degree and minutes), recorded for each fishing operation or at noon when no fishing has been conducted during this day
 - c) Record of catches including:
 - i) FAO code
 - ii) round (RWT) weight in kg per day
 - iii) number of pieces per day

For purse seiners this should be recorded by fishing operation including nil returns.

6. Master signature.
7. Means of weight measure: estimation, weighing on board and counting.
8. The logbook is kept in equivalent live weight of fish and mentions the conversion factors used in the evaluation.

Minimum information for fishing logbooks in case of landing or transshipment:

1. Dates and port of landing /transshipment
2. Products
 - a) species and presentation by FAO code
 - b) number of fish or boxes and quantity in kg
3. Signature of the Master or Vessel Agent
4. In case of transshipment: receiving vessel name, its flag and ICCAT number

Minimum information for fishing logbooks in case of transfer into cages:

1. Date, time and position (latitude / longitude) of transfer
2. Products:
 - a) Species identification by FAO code
 - b) Number of fish and quantity in kg transferred into cages
3. Name of towing vessel, its flag and ICCAT number
4. Name of the farm of destination and its ICCAT number
5. In case of joint fishing operation, in complement of information laid down in points 1 to 4, the masters shall record in their log book:
 - a) as regards the catching vessel transferring the fish into cages:
 - amount of catches taken on board,
 - amount of catches counted against its individual quota,
 - the names of the other vessels involved in the JFO.
 - b) as regards the other catching vessels not involved in the transfer of the fish:
 - the name of the other vessels involved in the JFO, their international radio call signs and ICCAT numbers,
 - that no catches have been taken on board or transferred into cages,
 - amount of catches counted against their individual quotas,
 - the name and the ICCAT number of the catching vessel referred to in (a).

B –Towing Vessels

1. Masters of towing vessels shall record on their daily logbook, the date, time and position of transfer, the quantities transferred (number of fish and quantity in kg), the cage number, as well as the catching vessel name, flag and ICCAT number, the name of the other vessel(s) involved and their ICCAT number, the farm of destination and its ICCAT number, and the ICCAT transfer declaration number.

2. Further transfers to auxiliary vessels or to other towing vessel shall be reported including the same information as in point 1 as well as the auxiliary or towing vessel name, flag and ICCAT number and the ICCAT transfer declaration number.
3. The daily logbook shall contain the details of all transfers carried out during the fishing season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

C – Auxiliary Vessels

1. Masters of auxiliary vessels shall record their activities daily in their logbook including the date, time and positions, the quantities of bluefin tuna taken onboard, and the fishing vessel, farm or trap name they are operating in association with.
2. The daily logbook shall contain the details of all activities carried out during the fishing season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

D – Processing Vessels

1. Masters of processing vessels shall report on their daily logbook, the date, time and position of the activities and the quantities transshipped and the number and weight of bluefin tuna received from farms, traps or catching vessel where applicable. They should also report the names and ICCAT numbers of those farms, traps or catching vessel.
2. Masters of processing vessels shall maintain a daily processing logbook specifying the round weight and number of fish transferred or transshipped, the conversion factor used, the weights and quantities by product presentation.
3. Masters of processing vessels shall maintain a stowage plan that shows the location and the quantities of each species and presentation.
4. The daily logbook shall contain the details of all transshipments carried out during the fishing season. The daily logbook, processing logbook, stowage plan, original of ICCAT transshipment declarations shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE

barrare la voce che interessa

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome nave ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

<p>Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca:</p> <p>Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____</p> <p>firma operatore _____</p>	<p><i>Timbro dell'Ufficio</i></p>
--	-----------------------------------

Document No. ICCAT Transshipment Declaration

<p>Carrier vessel Name of vessel and radio call sign: Flag: Flag State authorization No. National Register No. ICCAT Register No. IMO No.</p>	<p>Fishing Vessel Name of the vessel and radio call sign: Flag: Flag State authorization No. National register No. ICCAT Register No. External identification: Fishing logbook sheet No.</p>	<p>Final destination: Port: Country: State:</p>
--	--	--

Departure	Day	Month	Hour	Year	[2_]0_[]_[]_[]	F.V Master's name:	Carrier vessel Master's name:
Return	Day	Month	Hour	Year	From: []_[]_[]_[]	Signature:	Signature:
Tranship.	Day	Month	Hour	Year	To: []_[]_[]_[]		

For transshipment, indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit: []_[] kilograms.

LOCATION OF TRANSHIPMENT

Port	Sea		Species	Number of unit of fishes	Type of product live	Type of product whole	Type of product gutted	Type of product head off	Type of product filleted	Type of product	Further transshipments
	Lat.	Long.									
											Date: _____ Place/Position: _____ Authorization CP No. _____ Transfer vessel Master signature: _____
											Name of receiver vessel: _____ Flag _____ ICCAT Register No. _____ IMO No. _____ Master's signature _____
											Date: _____ Place/Position: _____ Authorization CP No. _____ Transfer vessel Master's signature: _____
											Name of receiver vessel: _____ Flag _____ ICCAT Register No. _____ IMO No. _____ Master's signature _____

- Obligations in case of transshipment:
1. The original of the transshipment declaration must be provided to the recipient vessel (processing/transport).
 2. The copy of the transshipment declaration must be kept by the correspondent catching vessel or trap.
 3. Further transshipping operations shall be authorized by the relevant CPC which authorized the vessel to operate.
 4. The original of the transshipment declaration has to be kept by the recipient vessel which holds the fish, up to the landing place.
 5. The transshipping operation shall be recorded in the logbook of any vessel involved in the operation.

Document No.	ICCAT Transfer Declaration			
1 - TRANSFER OF LIVE BFT DESTINATED FOR FARMING				
Fishing vessel name: Call sign: Flag: Flag State transfer authorisation no. ICCAT Register no. External identification: Fishing logbook no. JFO no. eBCD nbr.	Trap name: ICCAT Register no.	Tug vessel name: Call sign: Flag: ICCAT Register no. External identification:	Name of destination farm:	
			ICCAT Register no:	
			Cage Number:	
2 - TRANSFER INFORMATION				
Date: __/__/_____	Place or position:	Port:	Lat:	Long:
Number of individuals:			Species:	
Type of product: Live <input type="checkbox"/> Whole <input type="checkbox"/> Gutted <input type="checkbox"/> Other (Specify):				
Master of fishing vessel / trap operator / farm operator name and signature:		Master of receiver vessel (tug, processing, carrier) name and signature:		Observer Names, ICCAT No. and signature:
3 - FURTHER TRANSFERS				
Date: __/__/_____	Place or position: Port: Lat: Long:			
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.	
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Cage no.	Master of receiver vessel name and signature:	
Date: __/__/_____	Place or position: Port: Lat: Long:			
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.	
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Cage no.	Master of receiver vessel name and signature:	
Date: __/__/_____	Place or position: Port: Lat: Long:			
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.	
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Cage no.	Master of receiver vessel name and signature:	

4 – SPLIT CAGES			
Donor Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Donor Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.

STANDARD MINIMI PER LE RIPRESE VIDEO-SUBACQUEE

BASE NORMATIVA:

Annesso 8 alla Raccomandazione ICCAT n.14-04

OPERAZIONI TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA:

Caratteristiche tecniche delle videoriprese

1. all'inizio ed alla fine del video deve essere visualizzato il codice identificato della pertinente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione;
2. la data (*in formato dd-mm-yyyy*) e l'orario (*in formato hh-mm-ss*) devono essere sempre visibili, per tutta la durata del video;
3. prima che inizi l'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il video deve mostrare l'apertura della porta di passaggio, nonché se nella gabbia ricevente risultano già presenti o meno esemplari di tonno rosso;
4. il video non deve assolutamente subire interruzioni e/o tagli, coprendo l'intera durata dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
5. il video deve essere di qualità sufficiente per stimare, nella maniera più corretta possibile, il numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia.

Allo scopo di assicurare quanto indicato al predetto punto 5, si ritiene utile l'attuazione delle seguenti specifiche ulteriori:

- la modalità di registrazione deve essere impostata in modo che la data e l'orario siano direttamente registrate sul *video-stream* e non sovrainpresse;
- la registrazione dovrebbe preferibilmente avvenire in modalità bianco e nero (*b/w*);
- prendere in considerazione l'utilizzo del grandangolo;
- il 3-CCD della videocamera dovrebbe essere di almeno 1/4;
- la capacità di registrazione della videocamera non dovrebbe essere inferiore a 300 minuti;
- prima dell'inizio della campagna di pesca, gli operatori addetti alle riprese in questione dovrebbero essere addestrati e formati in merito alle sopra richiamate specifiche tecniche.

VIDEO-RIPRESA DI CONTROLLO

Le disposizioni internazionali impongono che, nel caso in cui la qualità del video sia *scarsa* (tale, cioè, da non consentire un'adeguata stima del numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia), occorre effettuare un'ulteriore video-ripresa di controllo, ritrasferendo tutti gli esemplari di tonno rosso in altra gabbia.

Fermo restando che la richiamata ulteriore video-ripresa deve avvenire secondo gli standard minimi sopra descritti, la presenza di un'altra gabbia (con particolare riguardo alle operazioni di trasferimento) dovrà essere soddisfatta secondo modalità, di volta in volta, concordate con questa Amministrazione (quali, ad esempio: il rimorchiatore già dispone di un'altra gabbia; arrivo, nell'area di cattura, di altro rimorchiatore; differimento della video-ripresa di controllo all'atto della messa in gabbia presso l'impianto di allevamento/ingrasso; ecc.).

OBBLIGHI ULTERIORI

1. al termine dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il supporto di registrazione, contenente il video originale, deve essere immediatamente consegnato all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso), onde evitare qualsiasi manipolazione ulteriore;
2. la registrazione originale deve essere conservata per tutto il periodo dell'autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
3. devono essere prodotte due copie identiche del video, di cui una da consegnare all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso) e l'altra all'osservatore nazionale (impiegato a bordo del rimorchiatore);
4. la seconda copia deve viaggiare insieme alla dichiarazione di trasferimento ICCAT.

Minimum standards for video recording procedures

Transfers

- i) The electronic storage device containing the original video record shall be provided to the observer as soon as possible after the end of the transfer operation who shall immediately initialize it to avoid any further manipulation.
- ii) The original recording shall be kept on board the catching vessel or by the farm or trap operator where appropriate, during their entire period of authorisation.
- iii) Two identical copies of the video record shall be produced. One copy shall be transmitted to the regional observer on board of the purse seine vessel and one to the CPC observer on board the towing vessel, the latter of which shall accompany the transfer declaration and the associated catches to which it relates. This procedure should only apply to CPC observers in the case of transfers between towing vessels.
- iv) At the beginning and/or the end of each video, the ICCAT transfer authorisation number shall be displayed.
- v) The time and the date of the video shall be continuously displayed throughout each video record.
- vi) Before the start of the transfer, the video shall include the opening and closing of the net/door and whether the receiving and donor cages already contain bluefin tuna.
- vii) The video recording must be continuous without any interruptions and cuts and cover the entire transfer operation.
- viii) The video record should be of sufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being transferred.
- ix) If the video record is of insufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being transferred, then a new transfer shall be requested by the control authorities. The new transfer must include all the bluefin tuna in the receiving cage into another cage which must be empty.

Caging operations

- i) The electronic storage device containing the original video record shall be provided to the regional observer as soon as possible after the end of the caging operation who shall immediately initialize it to avoid any further manipulation.
- ii) The original recording shall be kept by the farm where applicable, during their entire period of authorisation.
- iii) Two identical copies of the video record shall be produced. One copy shall be transmitted to the regional observer deployed on the farm.
- iv) At the beginning and/or the end of each video, the ICCAT caging authorisation number shall be displayed.
- v) The time and the date of the video shall be continuously displayed throughout each video record.
- vi) Before the start of the caging, the video shall include the opening and closing of the net/door and whether the receiving and donor cages already contain bluefin tuna.
- vii) The video recording must be continuous without any interruptions and cuts and cover the entire caging operation.
- viii) The video record should be of sufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being transferred.
- ix) If the video record is of insufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being transferred, then a new caging operation shall be requested by the control authorities. The new caging operation must include all the bluefin tuna in the receiving farm cage into another farm cage which must be empty.

Release Protocol

The release of bluefin tuna from transport/farming cages into the sea shall be recorded by video camera and observed by an ICCAT Regional Observer, who shall draft and submit a report together with the video records to the ICCAT Secretariat.

The release of bluefin tuna from traps into the sea shall be observed by a national observer from a CPC, who shall draft and submit a report to the CPC control authorities.

Before a release operation takes place, CPC control authorities might order a control transfer using standard and/or stereoscopic cameras to estimate the number and weight of the fish that need to be released.

CPC control authorities might implement any additional measures they feel necessary to guarantee that the release operations take place at the most appropriate time and place in order to increase the probability of the fish going back to the stock. The operator shall be responsible for the fish survival until the release operation has taken place. These release operations shall take place within 3 weeks of the completion of the caging operations.

Following completion of harvesting operations, fish remaining in a farm and not covered by an ICCAT bluefin catch document shall be released in accordance with the procedures described in paragraph 72.

Standards and procedures for stereoscopic cameras systems in the context of caging operations

Use of stereoscopic cameras systems

The use of stereoscopic cameras systems in the context of caging operations, as required by article 83 of this Recommendation, shall be conducted in accordance with the following:

- i. The sampling intensity of live fish shall not be below 20% of the amount of fish being caged. When technically possible, the sampling of live fish shall be sequential, by measuring one in every five specimens. Such a sample shall be made up of fish measured at a distance between 2 and 8 meters from the camera.
- ii. The dimensions of the transfer gate connecting the donor cage and the receiving cage shall be set at maximum width of 10 meters and maximum height of 10 meters.
- iii. When the length measurements of the fish present a multi-modal distribution (two or more cohorts of distinct sizes), it shall be possible to use more than one conversion algorithm for the same caging operation. The most up to date algorithm(s) established by SCRS shall be used to convert fork lengths into total weights, according to the size category of the fish measured during the caging operation.
- iv. Validation of the stereoscopic length measurements shall be undertaken prior to each caging operation using a scale bar at a distance of 2 and 8 m.
- v. When the results of the stereoscopic program are communicated, the information shall indicate the margin of error inherent to the technical specifications of the stereoscopic camera system, which shall not exceed a range of +/- 5 percent.
- vi. The report on the results of the stereoscopic program should include details on all the technical specifications above, including the sampling intensity, the way of sampling methodology, the distance from the camera, the dimensions of the transfer gate, and the algorithms (length-weight relationship). SCRS shall review these specifications, and if necessary provide recommendations to modify them.
- vii. In cases where the stereoscopic camera footage is of insufficient quality to estimate the weight of bluefin tuna being caged, a new caging operation shall be ordered by the flag CPC authorities of the catching vessel/trap, or the flag CPC authorities of the farm.

Presentation and use of stereoscopic cameras systems outcome

- i. Decisions regarding differences between the catch report and the results from the stereoscopic system programme shall be taken at the level of the Joint Fishing Operation (JFO) or total trap catches, for JFOs and trap catches destined to a farm facility involving a single CPC and/or EU Member State. The decision regarding differences between the catch report and the results from the stereoscopic system programme shall be taken at the level of the caging operations for JFO's involving more than one CPC and/or EU Member State, unless otherwise agreed by all the flag CPC/State authorities of the catching vessels involved in the JFO.
- ii. The farm CPC/State authorities shall provide a report to the flag CPC/State authorities of the catching vessel, including the following documents:
 - ii.1 Technical stereoscopic system report including:
 - general information: species, site, cage, date, algorithm;
 - sizing statistical information: average weight and length, minimum weight and length, maximum weight and length, number of fish sampled, weight distribution, size distribution.
 - ii.2 Detailed results of the programme, with the size and weight of every fish that was sampled.
 - ii.3 Caging report including:
 - general information on the operation: number of the caging operation, name of the farm, cage number, BCD number, ITD number, name and flag of the catching vessel, name and flag of the towing vessel, date of the stereoscopic system operation and footage file name;

- algorithm used to convert length into weight;
 - comparison between the amounts declared in the BCD and the amounts found with the stereoscopic system, in number of fish, average weight and total weight (the formula used to calculate the difference shall be: $(\text{Stereoscopic System-BCD}) / \text{Stereoscopic System} * 100$);
 - margin of error of the system;
 - for those caging reports relating to JFOs/traps, the last caging report shall also include a summary of all information in previous caging reports.
- iii. When receiving the caging report, the flag CPC/State authorities of the catching vessel shall take all the necessary measures according to the following situations.
- iii.1 The total weight declared by the catching vessel in the BCD is within the range of the stereoscopic system results:
- no release shall be ordered;
 - the BCD shall be modified both in number (using the number of fish resulting from the use of the control cameras or alternative techniques) and average weight, while the total weight shall not be modified.
- iii.2 The total weight declared by the catching vessel in the BCD is below the lowest figure of the range of the stereoscopic system results:
- a release shall be ordered using the lowest figure in the range of the stereoscopic system results;
 - the release operations must be carried out in accordance with the procedure laid down in paragraph 72 and **Annex 10**;
 - after the release operations took place, the BCD shall be modified both in number (using the number of fish resulting from the use of the control cameras, minus the number of fish released) and average weight, while the total weight shall not be modified.
- iii.3 The total weight declared by the catching vessel in the BCD exceeds the highest figure of the range of the stereoscopic system results:
- no release shall be ordered;
 - the BCD shall be modified for the total weight (using the highest figure in the range of the stereoscopic system results), for the number of fish (using the results from the control cameras) and average weight accordingly.
- iv. For any relevant modification of the BCD, the values (number and weight) entered in Section 2 shall be consistent with those in Section 6 and the values in Sections 3, 4 and 6, shall be not higher those in Section 2.
- v. In case of compensation of differences found in individual caging reports across all cagings from a JFO/trap, whether or not a release operation is required, all relevant BCDs shall be modified on the basis of the lowest range of the stereoscopic system results. The BCDs related to the quantities of bluefin tuna released shall also be modified to reflect the weight/number released. The BCDs related to bluefin tuna not released but for which the results from the stereoscopic systems or alternative techniques differ from those reported caught and transferred shall also be amended to reflect these differences.

The BCDs relating to the catches from where the release operation took place shall also be modified to reflect the weight/number released.

DICHIARAZIONE DI RIPORTO ANNUALE

(Art.3, paragrafo 6, Reg. CE n.640/2010)

Quantitativi riportati		Anno di cattura	Composizione per taglia	Nave da cattura			N° BCD	Azienda d'ingrasso		N° gabbia	Quantitativi prelevati (Kg.)
N° esemplari	Kg.			Bandiera	N° ICCAT	Nome		Nome	N° ICCAT		

Data _____

Firma _____

1. ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)		No :		1/2		
2. CATCH INFORMATION						
VESSEL / TRAP INFORMATION						
NAME OF THE CATCHING VESSEL / TRAP		FLAG / CPC	ICCAT RECORD NO	INDIVIDUAL QUOTA	CATCH	
NAME OF THE OTHER FISHING VESSELS		FLAG	ICCAT RECORD NO	INDIVIDUAL QUOTA	CATCH	
CATCH DESCRIPTION						
DATE (dd/mm/yy)		AREA	GEAR			
No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)	AVG. WEIGHT (kg)			
ICCAT RECORD No. of Joint Fishing Operation						
TAG Numbers (If applicable)						
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY				SEAL		
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
3. TRADE INFORMATION						
PRODUCT DESCRIPTION						
LIVE WEIGHT (kg)		No. of FISH	ZONE			
EXPORTER/ SELLER						
POINT OF EXPORTATION/DEPARTURE		COMPANY		ADDRESS		
FARM OF DESTINATION		CPC	ICCAT FFB No.			
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)						
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY				SEAL		
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
IMPORTER/ BUYER						
COMPANY		PT. of IMPORT/DESTINATION (City, Country, State)				
ADDRESS						
DATE OF SIGNATURE (dd/mm/yy)		SIGNATURE				
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)						
4. TRANSFER INFORMATION						
TOWING VESSEL DESCRIPTION						
ICCAT TRANSFER DECLARATION No.		NAME	FLAG	ICCAT REC. No.		
No. Of FISH DEAD DURING TRANSFER		TOTAL WEIGHT OF DEAD FISH (kg)				
TOWING CAGE DESCRIPTION		CAGE No.				
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)						
5. TRANSHIPMENT INFORMATION						
CARRIER VESSEL DESCRIPTION						
NAME		FLAG	ICCAT REC. No.			
DATE (dd/mm/yy)		PORT NAME	PORT STATE			
POSITION (Lat./Long.)						
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg. for each type of product)						
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "F" (kg)
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "FR" (kg)
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY				SEAL		
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)						

ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)				No :		2/2	
6. FARMING INFORMATION							
FARMING FACILITY DESCRIPTION	NAME		CPC		ICCAT FFB NO.		
	NATIONAL SAMPLING PROGRAM? YES or NO(circle one)			LOCATION			
CAGE DESCRIPTION	DATE (dd/mm/yy)		CAGE No.				
FISH DESCRIPTION	NO. of FISH :		TOTAL WT (kg) :		AVG WT (kg) :		
ICCAT REGIONAL OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE		
	SIZE COMPOSITION		<8 kg	8-30 kg	>30 kg		
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE (dd/mm/yy)							
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)							
7. HARVESTING INFORMATION							
HARVESTING DESCRIPTION							
DATE (dd/mm/yy)		NO. of FISH		TOTAL ROUND WT (kg)			
AVG. WEIGHT (kg)		TAG NOs. (If applicable)					
ICCAT REGIONAL OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE		
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE (dd/mm/yy)							
8. TRADE INFORMATION							
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg. for each type of product)							
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "F" (kg)	
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "FR" (kg)	
EXPORTER/ SELLER							
PT of EXPORT/DEPARTURE		COMPANY			ADDRESS		
STATE of DESTINATION							
SIGNATURE							
DATE (dd/mm/yy)							
TRANSPORTATION DESCRIPTION		(Relevant documentation to be attached)					
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE (dd/mm/yy)							
IMPORTER/ BUYER							
COMPANY					PT. of IMPORT/DESTINATION (City, Country, State)		
ADDRESS							
DATE (dd/mm/yy)				SIGNATURE			
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)							

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siracusa
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani
Camera di Commercio Como
Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Estero, Catania
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Messina
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino Settore dei Servizi
Anagrafici e di regolazione del Mercato
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno
Camera di Commercio di Bari
Camera di Commercio di Chieti
Camera di Commercio di Genova
Camera di Commercio di Oristano
Camera di Commercio di Palermo
Camera di Commercio di Prato
Camera di Commercio di Teramo
Camera di Commercio di Udine
Camera di Commercio di Vibo Valentia
Camera di Commercio di Ancona
Capitaneria Di Porto Di Monfalcone
Capitaneria Di Porto Di Trieste
Capitaneria Di Porto di Cagliari
Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo Di Porto Nogaro
Capitaneria di Porto - Palermo
Capitaneria di Porto - Porto Empedocle
Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia
Capitaneria di Porto Catania
Capitaneria di Porto Civitavecchia
Capitaneria di Porto Corigliano Calabro
Capitaneria di Porto Crotone
Capitaneria di Porto Di Marano Lagunare Ufficio locale Marittimo Marano Lagunare
Capitaneria di Porto Gaeta
Capitaneria di Porto Gallipoli Delegazione di Spiaggia di S. Foca di Melendugno
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di San Cataldo di Lecce
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Tricase
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Ugento
Capitaneria di Porto Gela
Capitaneria di Porto Gioia Tauro
Capitaneria di Porto Guardia Costiera La Spezia
Capitaneria di Porto Imperia
Capitaneria di Porto La Maddalena
Capitaneria di Porto Oristano
Capitaneria di Porto Ortona
Capitaneria di Porto Portoferraio
Capitaneria di Porto Pozzallo

Capitaneria di Porto Reggio Calabria
Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto
Capitaneria di Porto di Ancona
Capitaneria di Porto di Augusta
Capitaneria di Porto di Bari
Capitaneria di Porto di Brindisi
Capitaneria di Porto di Carloforte
Capitaneria di Porto di Gallipoli
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Circondariale di Otranto
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Marittimo di Castro
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Marittimo di Leuca
Capitaneria di Porto di Genova
Capitaneria di Porto di Livorno
Capitaneria di Porto di Manfredonia
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara
Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
Capitaneria di Porto di Messina
Capitaneria di Porto di Milazzo
Capitaneria di Porto di Napoli
Capitaneria di Porto di Olbia
Capitaneria di Porto di Ortona COMPAMARE ORTONA
Capitaneria di Porto di Pesaro
Capitaneria di Porto di Pescara
Capitaneria di Porto di Porto Torres
Capitaneria di Porto di Ravenna
Capitaneria di Porto di Rimini
Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino
Capitaneria di Porto di Salerno
Capitaneria di Porto di Savona
Capitaneria di Porto di Siracusa
Capitaneria di Porto di Taranto
Capitaneria di Porto di Termoli
Capitaneria di Porto di Trapani
Capitaneria di Porto di Venezia
Capitaneria di Porto di Viareggio
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Chioggia
Compartimento Marittimo di Siracusa - Delegazione Di Spiaggia Marzamemi
Compartimento Marittimo di Pescara Capitaneria di Porto Pescara
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Giulianova
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Vasto
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Ortona
Delegazione Di Spiaggia Bianco
Delegazione Di Spiaggia San Vito Lo Capo (Trapani)
Delegazione Di Spiaggia Vico Equense
Delegazione di Spaglia - Scilla
Delegazione di Spiaggia Bovalino
Delegazione di Spiaggia Monasterace Marina
Delegazione di Spiaggia Calasetta
Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera Bonagia
Delegazione di Spiaggia Melito Porto Salvo

Delegazione di Spiaggia S. Maria La Scala
Delegazione di Spiaggia Stintino
Direzione Marittima di Palermo – Delegazione di Spiaggia di Ustica
Ministero Delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura
Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Monopoli
Ufficio Circondariale Marittimo Alghero
Ufficio Circondariale Marittimo Anzio
Ufficio Circondariale Marittimo Arbatax
Ufficio Circondariale Marittimo Bosa
Ufficio Circondariale Marittimo Caorle
Ufficio Circondariale Marittimo Carloforte
Ufficio Circondariale Marittimo Cetraro
Ufficio Circondariale Marittimo Civitanova Marche
Ufficio Circondariale Marittimo Di Pantelleria
Ufficio Circondariale Marittimo Fano
Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci
Ufficio Circondariale Marittimo Ischia
Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro
Ufficio Circondariale Marittimo Ponza
Ufficio Circondariale Marittimo Porticello
Ufficio Circondariale Marittimo Porto Garibaldi (Ravenna)
Ufficio Circondariale Marittimo Porto San Giorgio
Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano
Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso
Ufficio Circondariale Marittimo Riposto
Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica
Ufficio Circondariale Marittimo Sant' Antioco
Ufficio Circondariale Marittimo Sciacca
Ufficio Circondariale Marittimo Soverato
Ufficio Circondariale Marittimo Termini Imerese
Ufficio Circondariale Marittimo Terracina
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
Ufficio Circondariale Marittimo di Grado Capitaneria di Porto Di Monfalcone
Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo
Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto
Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera Licata
Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera Marsala
Ufficio Locale Marittimo Terrasini
Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro Capitaneria di Porto Monfalcone
Ufficio Locale Marittimo Amalfi
Ufficio Locale Marittimo Bagnara Calabria
Ufficio Locale Marittimo Bellaria
Ufficio Locale Marittimo Capri
Ufficio Locale Marittimo Castellammare del Golfo
Ufficio Locale Marittimo Castelsardo
Ufficio Locale Marittimo Castiglione della Pescaia
Ufficio Locale Marittimo Catanzaro Marina

Ufficio Locale Marittimo Cervia
Ufficio Locale Marittimo Ciro Marina (Kr)
Ufficio Locale Marittimo DI Favignana
Ufficio Locale Marittimo Di Scario (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Formia
Ufficio Locale Marittimo Fregene
Ufficio Locale Marittimo Ladispoli
Ufficio Locale Marittimo Maiori
Ufficio Locale Marittimo Marina di Camerota (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Massa Lubrense
Ufficio Locale Marittimo Mola di Bari
Ufficio Locale Marittimo Mondello
Ufficio Locale Marittimo Ostia Lido
Ufficio Locale Marittimo Piano di Sorrento
Ufficio Locale Marittimo Portopalo di C.P.
Ufficio Locale Marittimo Positano
Ufficio Locale Marittimo San Felice Circeo
Ufficio Locale Marittimo Santa Marinella
Ufficio Locale Marittimo Sapri (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Siderno Marina (RC)
Ufficio Locale Marittimo Siniscola
Ufficio Locale Marittimo Sorrento
Ufficio Locale Marittimo Torre Faro
Ufficio Locale Marittimo Torvaianica
Ufficio Locale Marittimo Villa San Giovanni
Ufficio Locale Marittimo di Cattolica
Ufficio Locale Marittimo di Cetara
Ufficio Locale Marittimo di Goro (Ravenna)
Ufficio Locale Marittimo di Lavagna
Ufficio Locale Marittimo di Pozzillo
Ufficio Locale Marittimo di Riccione
Ufficio Locale Marittimo- Aci Castello
Ufficio Locale marittimo Guardia Costiera Riva Trigoso

Treatment of dead fish

During fishing operations by purse seiners, the quantities of fish found dead in the seine shall be recorded on the fishing vessel logbook and therefore deducted from the Flag CPCs quota.

Recording/treating of dead fish during 1st transfer

- a) The BCD shall be provided to the towing vessel with Section 2 (Total Catch), Section 3 (Live fish trade) and Section 4 (Transfer – including “dead” fish) completed.

The total quantities reported in Sections 3 and 4 shall be equal to the quantities reported in Section 2. The BCD shall be accompanied by the original ICCAT Transfer Declaration (ITD) in accordance with the provisions of this Recommendation. The quantities reported in the ITD (transferred live), must equal the quantities reported in Section 3 in the associated BCD.

- b) A split of the BCD with Section 8 (Trade information) shall be completed and given to the auxiliary vessel which will transport the dead BFT to shore (or retained on the catching vessel if landed directly to shore). This dead fish and split BCD must be accompanied with a copy of the ITD.
- c) With regards to BCDs, dead fish shall be allocated to the catching vessel which made the catch, or in the case of JFOs either to participating catching vessels or flags.